COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.3.2024
COM(2024) 119 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sulla delega del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2019/287 ("regolamento relativo alle misure di salvaguardia bilaterali")([1]) è stato adottato il 13 febbraio 2019 ed è entrato in vigore il 14 marzo 2019. Esso reca attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi.

Il regolamento relativo alle misure di salvaguardia bilaterali stabilisce i principi generali e le procedure necessari per l'attuazione di tali clausole o meccanismi. Qualora gli accordi commerciali contengano disposizioni specifiche che non sono conformi al regolamento relativo alle misure di salvaguardia bilaterali, tali disposizioni specifiche dovrebbero essere elencate nell'allegato di detto regolamento. Attualmente l'allegato del suddetto regolamento contiene disposizioni specifiche relative a tre accordi: l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore, l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam e l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone.

A norma degli articoli 15 e 16 del regolamento relativo alle misure di salvaguardia bilaterali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di modificare l'allegato aggiungendo voci relative a disposizioni specifiche contenute in nuovi accordi commerciali.

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è prescritta dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento relativo alle misure di salvaguardia bilaterali. A norma di tale disposizione, il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda le questioni ivi elencate è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 14 luglio 2019 e la Commissione è tenuta a elaborare una relazione su tale delega di potere.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

3.1. Adozione degli atti delegati

Nel periodo compreso tra il 14 marzo 2019 e il 31 dicembre 2023 la Commissione non ha esercitato i poteri delegati e non sono stati adottati atti delegati a norma del regolamento relativo alle misure di salvaguardia bilaterali.

4. CONCLUSIONI

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

Conformemente all'articolo 16, la Commissione elaborerà una nuova relazione sulla delega di potere prima della scadenza del prossimo periodo di cinque anni.

([1]) Regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi (GU L 53 del 22.2.2019, pag. 1).